

Decreto Rettorale n. 2067

Modifiche ed integrazioni al Regolamento generale d'Ateneo

IL RETTORE

visto lo Statuto della Libera Università Maria SS. Assunta emanato con decreto rettorale 1° agosto 2011, n. 920 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il Decreto Rettorale 28 ottobre 2016, n. 1717 di emanazione del Regolamento generale d'Ateneo;

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'8 maggio 2019,

DECRETA


Il Regolamento generale d'Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 28 ottobre 2016, n. 1717, è integralmente sostituito dal testo allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo Ufficiale d'Ateneo.

Roma, 16 maggio 2019



Il Rettore
Prof. Francesco Bonini



A handwritten signature in black ink, appearing to read "F. Bonini".

REGOLAMENTO GENERALE D'ATENEIO

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento generale di ateneo, di seguito denominato regolamento, stabilisce le norme relative all'organizzazione generale della Libera Università Maria Ss. Assunta, di seguito denominata LUMSA.

Art. 2

Attività della LUMSA

1. Le attività della LUMSA sono costituite dalla ricerca scientifica, dalle attività didattiche e dalle altre attività stabilite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La didattica è organizzata dai singoli Dipartimenti in corsi di studio, al termine dei quali vengono rilasciati titoli aventi valore legale, e attraverso ogni altra attività che, in conformità all'art. 2 dello statuto della LUMSA, sia intesa a promuovere l'educazione integrale della persona secondo i principi cristiani nella tradizione cattolica.

3. La LUMSA organizza iniziative formative riguardanti fra l'altro:

- a) corsi di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico;
- b) corsi di perfezionamento post-laurea;
- c) master;
- d) corsi di orientamento per l'iscrizione ai corsi universitari;
- e) corsi di aggiornamento per il proprio personale;
- f) corsi di alta formazione e specializzazione;
- g) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e dei concorsi pubblici;
- h) corsi di formazione permanente destinati a soggetti pubblici e privati.

4. L'organizzazione e il funzionamento dei corsi di cui al comma 3, sono disciplinati dalla normativa vigente, dal Regolamento didattico di ateneo e dagli eventuali regolamenti di attuazione.

Capo II

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI GOVERNO

Art. 3

Attività di governo

1. Le attività di governo consistono nella definizione degli obiettivi, nell'acquisizione e assegnazione delle risorse, nella distribuzione dei mezzi disponibili tra le strutture per la didattica, la ricerca e la terza missione, nella definizione di direttive generali, nella formalizzazione di regole di comportamento, nel controllo del grado di perseguimento degli obiettivi e nella valutazione dei risultati.

2. Le attività di governo si traducono nei decreti e nelle delibere del Presidente del Consiglio di amministrazione, nelle delibere del Consiglio di amministrazione, nei decreti rettorali, nelle direttive del Rettore, nelle delibere del Senato accademico,

nei decreti e nelle disposizioni del Direttore generale, nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 4

Funzionamento

1. Le sedute del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico sono convocate dai rispettivi Presidenti ogni qualvolta essi ne ravvisino la necessità, oppure su richiesta motivata di almeno tre dei loro componenti.
2. La convocazione è disposta mediante lettera, inviata ai componenti in formato telematico almeno cinque giorni prima della seduta, salvo casi d'urgenza.
3. La lettera di convocazione contiene l'ordine del giorno formulato dal Presidente, tenuto conto delle richieste motivate di cui al comma 1 e delle eventuali richieste scritte presentate da ciascun membro dei rispettivi consigli.
4. La documentazione relativa ai temi posti all'ordine del giorno è, a richiesta, messa a disposizione dei componenti il collegio, contestualmente alla convocazione.
5. Le sedute possono essere svolte in collegamento telematico o in videoconferenza.
6. Alle sedute del Senato accademico partecipa, con diritto di voto, il Presidente del Consiglio degli studenti di cui al comma 4 art. 22 dello statuto della LUMSA, limitatamente alle questioni che riguardano l'offerta formativa e l'elaborazione di progetti didattici speciali.
7. I verbali sono letti e approvati nella medesima seduta o in quella immediatamente successiva e firmati dal Presidente e dal Segretario.

CAPO III

STRUTTURE PER LA DIDATTICA E LA RICERCA

Art. 5

Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono strutture primarie per la promozione e l'organizzazione delle attività didattiche e di ricerca e, anche allo scopo di assicurare maggiore visibilità ai corsi di studio, possono promuovere l'attivazione di centri di ricerca e di studio per le diverse aree scientifiche afferenti al Dipartimento stesso.
2. I Dipartimenti sono dotati di autonomia ai sensi delle disposizioni statutarie.
3. I Dipartimenti sono articolati nel Consiglio di Dipartimento e nella Giunta di Dipartimento presieduti dal Direttore di Dipartimento.

Art. 6

Direttore di Dipartimento

1. Le votazioni per la designazione del Direttore di Dipartimento sono indette dal Decano del Dipartimento.
2. Le votazioni sono valide se vi partecipano almeno due terzi dei professori e ricercatori di ruolo afferenti al Dipartimento. Il Consiglio di amministrazione nomina Direttore il professore ordinario a tempo pieno che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ad una nuova consultazione elettorale per il ballottaggio tra i docenti che hanno avuto lo stesso numero di voti.

3. Nella prima seduta del Consiglio di Dipartimento, il Direttore nomina un vice Direttore tra i professori di ruolo a tempo pieno membri della Giunta di Dipartimento.

4. Il Direttore svolge in particolare i seguenti compiti:

a. convoca e presiede il Consiglio;

b. predispone l'ordine del giorno che presenta al Consiglio di Dipartimento per la discussione e la votazione delle proposte avanzate; attua le deliberazioni del Consiglio;

c. vigila, in collaborazione con i Presidenti dei corsi di studio, sul regolare svolgimento di tutte le attività didattiche, scientifiche e organizzative che fanno capo al Dipartimento;

d. esercita le funzioni di rappresentanza del Dipartimento nei confronti degli altri organi di governo dell'università e verso l'esterno;

e. promuove ogni atto diretto a costituire e a migliorare gli strumenti organizzativi necessari ad assolvere i compiti del Dipartimento;

f. predispone annualmente una relazione, da trasmettere ai membri del Consiglio di amministrazione, al Rettore, e al Senato accademico, avente ad oggetto:

l'andamento dell'attività didattica, avendo cura di segnalare i punti di forza e le criticità;

l'elenco delle pubblicazioni dei docenti del Dipartimento relative all'anno accademico di riferimento;

l'elenco delle iniziative scientifiche promosse dal Dipartimento;

g. provvede alla trasmissione delle delibere del Dipartimento agli altri organi accademici;

h. nell'organizzazione dell'attività dipartimentale, attua, di concerto con i dirigenti amministrativi, le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

i. dispone dell'utilizzo dei fondi di Dipartimento secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione;

j. esercita tutte le altre funzioni previste dai regolamenti di ateneo e dalla vigente normativa in materia.

Art. 7

Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo collegiale di governo del Dipartimento.

2. Composizione e attribuzioni del Consiglio di Dipartimento sono indicate dall'art. 16 dello Statuto della LUMSA.

3. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia motivata richiesta almeno un quinto dei suoi componenti. Normalmente si riunisce una volta al mese, almeno 10 giorni prima della riunione programmata del Senato Accademico.

4. La convocazione è disposta mediante lettera, inviata ai componenti del Consiglio in formato telematico almeno cinque giorni prima della seduta, salvo casi d'urgenza.

5. La lettera di convocazione contiene l'ordine del giorno formulato dal Direttore, tenuto conto delle eventuali motivate richieste scritte presentate da ciascun membro del rispettivo Consiglio.

6. In via eccezionale, e per particolari motivi di urgenza, il Consiglio di Dipartimento può essere convocato anche due giorni prima rispetto alla data programmata per l'adunanza.

7. Alle adunanze del Consiglio di Dipartimento partecipano, con diritto di voto, il personale accademico di ruolo e a tempo determinato afferente al Dipartimento stesso, i docenti di riferimento che concorrono al raggiungimento dei requisiti necessari di docenza e i rappresentanti eletti degli studenti, uno per ogni corso di studio afferente al Dipartimento stesso. Possono parteciparvi altresì, senza diritto di voto e su decisione del Direttore, i docenti titolari di contratto d'insegnamento ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

8. Le decisioni riguardanti le proposte circa il reclutamento del personale accademico sono assunte secondo le disposizioni contenute nell'apposito Regolamento sul reclutamento della LUMSA.

Le delibere riguardanti le proposte di copertura degli insegnamenti e l'assegnazione dei contratti d'insegnamento ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono assunte dai soli docenti di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato.

9. Unità del personale tecnico e amministrativo possono essere invitati alle sedute del Consiglio di Dipartimento, in via permanente o di volta in volta, a fini di supporto amministrativo.

10. Le funzioni di segretario sono esercitate di norma dal più giovane nel ruolo dei professori di ruolo di I fascia. I verbali del Consiglio di Dipartimento debbono essere letti e approvati nella medesima seduta del Consiglio o in quella immediatamente successiva e firmati dal Direttore del Dipartimento e dal Segretario.

11. I verbali del Consiglio di Dipartimento sono trasmessi al Rettore, al Nucleo di Valutazione ed al Direttore generale entro otto giorni dalla loro approvazione. Al verbale sono allegati gli estratti delle delibere.

Art. 8

Giunta di Dipartimento

1. La Giunta di Dipartimento è composta dal Direttore di Dipartimento, dai Presidenti dei corsi di studio e dai Coordinatori dei dottorati attivati nell'ambito del Dipartimento, professori ordinari a tempo pieno.

2. Oltre ai compiti previsti dall'art. 16 dello Statuto, la Giunta di Dipartimento:

- a) coordina l'offerta formativa dei diversi corsi di studio del Dipartimento secondo le norme vigenti e le indicazioni degli organi di governo dell'Università;
- b) coordina l'organizzazione dell'attività didattica dei corsi di studio;
- c) cura ogni altra questione rilevante per il miglioramento dell'offerta formativa e della didattica dei corsi del Dipartimento.

3. La Giunta di Dipartimento è convocata dal Direttore ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

4. La convocazione è disposta mediante lettera inviata ai componenti della Giunta in formato telematico almeno cinque giorni prima della seduta, salvo casi d'urgenza. Le funzioni di segretario sono esercitate dal più giovane nel ruolo dei professori.

5. La lettera di convocazione contiene l'ordine del giorno formulato dal Direttore.

6. In via eccezionale, e per particolari motivi di urgenza, la Giunta di Dipartimento può essere convocata anche due giorni prima rispetto alla data dell'adunanza.

Art. 9

Presidente del Consiglio di corso di studio

1. Il Presidente del Consiglio di corso di studio sovrintende alle attività didattiche del rispettivo corso.

2. Il Presidente del Consiglio di corso di studio, scelto tra i professori di ruolo del Dipartimento, è nominato, con mandato triennale rinnovabile una sola volta, dal Direttore di Dipartimento e decade con la cessazione del mandato del Direttore che lo ha nominato.

3. Sono di competenza del Presidente:

- l'analisi dei programmi degli insegnamenti, in coerenza con le finalità della LUMSA, in funzione degli sbocchi occupazionali e dell'evoluzione del mercato del lavoro;

- il coordinamento, d'intesa con il Direttore di Dipartimento, delle attività didattiche e di studio finalizzate al conseguimento della laurea;

- l'esame dei piani di studio e delle pratiche degli studenti da sottoporre all'approvazione della Giunta di Dipartimento;

- la verifica della coerenza dell'offerta formativa con la normativa di riferimento vigente in materia e con gli obiettivi del corso di studio;

- la predisposizione, in collaborazione con gli organi preposti all'Assicurazione della Qualità, della documentazione richiesta dalla normativa vigente in tema di accreditamento, valutazione periodica e autovalutazione dei corsi di studio.

Art. 10

Consigli di corso di studio

1. Il Consiglio di corso di studio è l'organo collegiale e di coordinamento operativo dell'attività didattica e dei rispettivi insegnamenti, nonché organo consultivo del Presidente del corso di studio nell'espletamento delle sue funzioni.

2. Il Consiglio di corso di studio è composto dal Presidente del corso che lo convoca e lo presiede, da tutti i docenti titolari di insegnamento afferenti al corso, e da un rappresentante eletto dagli studenti.

3. Un docente titolare di insegnamento in corsi di studio distinti nell'ambito dello stesso Dipartimento o di altro Dipartimento può partecipare a più Consigli di corsi di studio.

4. Il Consiglio di corso di studio:

individua ed interagisce con le parti sociali per la rilevazione delle tendenze connesse al mondo del lavoro e dei relativi fabbisogni formativi;

formula proposte e pareri in ordine alla predisposizione e all'aggiornamento dell'offerta formativa del corso di studio secondo le normative vigenti e le indicazioni degli organi di governo della LUMSA;

raccoglie ed esamina le istanze provenienti dagli studenti anche per il tramite dei loro rappresentanti;

collabora con il Presidente e gli altri organi preposti all'Assicurazione della Qualità per la predisposizione della documentazione necessaria in tema di accreditamento, valutazione periodica e autovalutazione del corso di studio.

5. Il Consiglio del corso di studio è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia motivata richiesta almeno un quinto dei suoi componenti.

6. La convocazione è disposta mediante lettera, inviata ai componenti del consiglio in formato telematico almeno cinque giorni prima della seduta, salvo casi d'urgenza.

7. La lettera di convocazione contiene l'ordine del giorno formulato dal presidente, tenuto conto delle motivate eventuali richieste scritte presentate da ciascun membro del rispettivo Consiglio.

8. In via eccezionale e per particolari motivi di urgenza, il Consiglio può essere convocato anche due giorni prima rispetto alla data dell'adunanza.

9. Le funzioni di segretario sono esercitate dal più giovane nel ruolo dei professori di ruolo. I verbali del Consiglio debbono essere letti e approvati nella medesima seduta del Consiglio o in quella immediatamente successiva e firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11

Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti di Dipartimento

1. In ciascun Dipartimento è istituita una commissione paritetica docenti-studenti competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori e a formulare pareri sull'offerta didattica ed i servizi offerti agli studenti.

2. La Commissione è composta pariteticamente da docenti e studenti, uno per ciascun corso di laurea afferente il Dipartimento.

Le modalità di costituzione e di funzionamento e le attività sono definite dal Presidio di Qualità con apposite Linee Guida.

Art. 12

Direttori delle Scuole

1. Ciascuna Scuola, di cui all'art. 17 dello statuto, è presieduta da un Direttore.

2. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione che determina la durata del suo mandato, su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico, tra professori universitari delle aree scientifiche di riferimento.

3. Il Direttore sovrintende e coordina le attività didattiche della Scuola.

Art. 13

Centro di Ateneo per la Ricerca e l'Internazionalizzazione (CARI)

1. Il Centro di Ateneo per la ricerca e l'internazionalizzazione (CARI) è la struttura di riferimento per la promozione e il sostegno delle attività di ricerca, delle collaborazioni scientifiche e dell'internazionalizzazione dell'Università, compresa la mobilità internazionale dei docenti e degli studenti.

2. Il funzionamento e l'organizzazione del CARI sono stabiliti da apposito Regolamento.

Art. 14

Terza Missione

1. Il Rettore delega un professore di ruolo per le attività relative alla Terza Missione dell'Ateneo.

Il Delegato del Rettore ha in particolare il compito di promuovere la cultura della Terza Missione nell'Ateneo, anche attivando iniziative di formazione e incontri per i docenti ed il personale amministrativo, e coordinare il monitoraggio delle attività di Terza Missione e l'attività di raccolta e gestione dei dati relativi, anche in cooperazione con gli uffici competenti.

2. I compiti e le attività del Delegato del Rettore per la Terza Missione sono stabiliti da apposito Regolamento.

Capo IV

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI VALUTAZIONE, CONSULENZA E VERIFICA

Art. 15

Nucleo di Valutazione

Il Nucleo di Valutazione adotta strumenti e promuove misure e indagini mirate a valutare la didattica, la ricerca, l'internazionalizzazione, la terza missione e i servizi di supporto alle attività della LUMSA, secondo quanto previsto dal regolamento del Nucleo di valutazione di Ateneo, e svolge compiti di analisi della proficua gestione amministrativa della LUMSA.

Art. 16

Presidio di Qualità

1. E' istituito il Presidio di Qualità di Ateneo.

2. Non possono essere nominati componenti del Presidio di Qualità il Rettore, i Prorettori, i Direttori di Dipartimento ed i membri del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Presidio di Qualità di Ateneo supervisiona lo svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di AQ di tutto l'Ateneo, sulla base degli indirizzi degli Organi di Governo. In particolare, il Presidio di Qualità

- organizza e verifica la compilazione delle SUA-CdS, SUA-RD, Schede di Monitoraggio annuale e Riesami ciclici per ogni CdS;

- coordina e supporta le procedure di AQ a livello di Ateneo, CdS e Dipartimenti, anche coordinandosi, nell'ambito delle rispettive competenze, con il CARI ed il Delegato del Rettore per la Terza Missione;

- assicura lo scambio di informazioni con il Nucleo di Valutazione e l'ANVUR e raccoglie i dati per il monitoraggio degli indicatori, sia qualitativi che quantitativi, curandone la diffusione degli esiti;

- attiva ogni iniziativa utile a promuovere la qualità all'interno dell'Ateneo;

- monitora la realizzazione dei provvedimenti intrapresi in seguito alle raccomandazioni e/o condizioni formulate dalle CEV in occasione delle visite esterne.

3. Al fine di adempiere alle proprie funzioni, il Presidio di Qualità può emanare Linee Guida, indicazioni operative, procedure, direttive e raccomandazioni.

4. La composizione ed il funzionamento del Presidio di Qualità di Ateneo sono disciplinati da apposito Regolamento.

Art. 17

Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti è composto dai rappresentanti eletti in ciascun Consiglio di dipartimento. La perdita dello status di studente presso la LUMSA comporta la decadenza della qualifica di rappresentante.
2. Il Consiglio degli studenti esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti degli organi e delle strutture dell'Università, e funzioni di coordinamento rispetto all'attività dei rappresentanti degli studenti.
3. Il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze, sono tenuti a deliberare sulle proposte del Consiglio degli studenti.
4. Il Consiglio degli studenti elegge al proprio interno il presidente con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei propri componenti. Il Presidente dura in carica due anni e non è rinnovabile.
5. Il Consiglio degli studenti predispone il Regolamento per il proprio funzionamento e lo sottopone, per l'approvazione, al Consiglio di amministrazione.
6. Al Consiglio degli studenti spetta, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di cui al comma precedente, la designazione dei rappresentanti degli studenti nelle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti e nella altre Commissioni di Ateneo che prevedono la presenza della rappresentanza studentesca.

CAPO V

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 18

Principi

1. L'organizzazione amministrativa è informata al principio generale della distinzione tra funzioni di indirizzo e di gestione. Tali funzioni agiscono sinergicamente per il perseguimento dei fini istituzionali dell'ateneo.
2. L'organizzazione della struttura amministrativa deve informarsi ai seguenti indirizzi:
 - essere dotata di flessibilità in modo da risultare adattabile alle dinamiche dell'ambiente di riferimento ed alle scelte strategiche degli organi di governo;
 - accrescere la capacità di innovazione e di competitività dell'organizzazione;
 - migliorare la qualità dei servizi amministrativi;
 - favorire la valorizzazione del personale amministrativo e lo sviluppo delle competenze professionali, anche attraverso l'incentivazione della mobilità interna e della rotazione degli incarichi;
 - attuare il sistema di valori e di principi di ispirazione cattolica proprio dell'ateneo, anche nell'ottica di rafforzare la motivazione ed il senso di appartenenza all'istituzione;
 - garantire la responsabilizzazione del personale attraverso una chiara definizione dei compiti;
 - garantire una chiara definizione della struttura organizzativa, delle sue articolazioni interne e dei rispettivi ambiti di competenza;
 - promuovere ed attuare il principio delle pari opportunità nella gestione del personale;
 - collaborare in piena armonia nell'espletamento delle pratiche amministrative afferenti a più uffici, nel rispetto delle finalità istituzionali.

Art. 19

Struttura amministrativa

1. La struttura amministrativa della LUMSA è definita con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale, ed è articolata in settori di livello dirigenziale, cui afferiscono uffici di linea e di supporto diretto.
2. Ai sensi dell'art. 32, comma 2, dello statuto della LUMSA, l'ente morale "Unione S. Caterina da Siena delle Missionarie della Scuola", in prosecuzione del ruolo svolto sin dalla fondazione della LUMSA, ha il compito di curarne l'organizzazione e di collaborare al conseguimento dei suoi fini specifici. All'ente competono l'organizzazione dei vari settori e servizi e l'assegnazione del personale agli uffici.
3. Il Direttore generale sovrintende ai servizi amministrativi, contabili, di segreteria e di supporto e al personale tecnico-amministrativo e ausiliario, e ne è responsabile.
4. All'inizio di ogni anno, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale, definisce direttive ed obiettivi cui deve essere conformata l'attività amministrativa.
5. Al termine di ogni anno, il Direttore generale presenta al Consiglio di amministrazione una relazione sull'attività amministrativa svolta e sugli obiettivi raggiunti. Il Consiglio di amministrazione la esamina avvalendosi anche dell'analisi del Nucleo di valutazione.

Art. 20

Organico del personale

1. La determinazione del fabbisogno del personale amministrativo, compresi i dirigenti, è effettuata dal Consiglio di amministrazione in occasione della predisposizione del Piano triennale di sviluppo (PTS), su proposta del Direttore generale, ed è soggetta a revisione periodica.
2. L'assegnazione del personale alle strutture amministrative e tecniche è disposta con provvedimento del Direttore generale.
3. La LUMSA organizza il lavoro ispirandosi al principio della partecipazione e della responsabilità, valorizzando l'apporto individuale e la qualificazione professionale dei dipendenti, la responsabilizzazione ad ogni livello ed il perfezionamento del personale.

Art. 21

Attività amministrative

1. Le attività amministrative sono ispirate ai principi di efficacia, efficienza ed economicità.
2. Il personale concorre al buon funzionamento dell'amministrazione, assicurando la puntuale osservanza delle direttive ed il perseguimento degli obiettivi definiti dagli organi di governo della LUMSA.
3. Le attività amministrative sono svolte secondo quanto stabilito con atti del Direttore generale, che definiscono gli uffici competenti e i tempi procedurali.
4. In caso di inerzia o ingiustificato ritardo dell'ufficio competente, il Direttore generale può avocare a sé la procedura oppure affidarla ad altro ufficio.

CAPO VI

DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 22

Diritto allo studio

1. La LUMSA promuove la piena attuazione del diritto allo studio e si attiva per la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale al concreto esercizio di tale diritto.
2. Il diritto allo studio trova attuazione attraverso una serie di azioni in risposta alle diverse esigenze degli studenti.

Art. 23

Sostegno economico

La LUMSA eroga borse di studio e altre agevolazioni, nei limiti delle proprie disponibilità e degli effettivi stanziamenti regionali, in favore degli studenti più meritevoli e di quelli in particolari situazioni economiche.

Art. 24

Accesso alle infrastrutture

1. La LUMSA favorisce l'accesso agli studi universitari e il proseguimento degli stessi, attivandosi nell'offerta di residenze e alloggi convenzionati.
2. Per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti, la LUMSA offre, inoltre, luoghi di studio adeguati e attrezzati, organizza specifici servizi di tutoraggio e garantisce che i propri docenti assicurino la più ampia disponibilità ed il pieno sostegno agli studenti.
3. I servizi di orientamento e di tutorato sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 25

Sostegno alle disabilità

La LUMSA facilita, nei limiti delle proprie disponibilità, l'accesso e la frequenza al percorso di studi da parte degli studenti con disabilità, attivandosi per il superamento di tutte le barriere, non solo architettoniche, che questi possono incontrare nel loro percorso formativo.

Art. 26

Sostegno alla mobilità internazionale

La LUMSA valorizza le opportunità di studio e ricerca offerte da programmi comunitari e internazionali, e favorisce lo scambio culturale e scientifico con università europee e di altri paesi, secondo le disposizioni contenute in apposito regolamento.